

non autorizzato dal ministero vigilante; non può infatti essere data efficacia ad una volontà sottostante (peraltro non dimostrata) in contrasto con la natura del titolo specifico del pagamento.

Di conseguenza l'ente, non essendo intervenuta una delibera valida ed operante di concessione di miglioramenti economici, doveva ritenere come non verificatasi la condizione dell'aumento retributivo, cui era legato l'acconto e, quindi, aveva il potere-dovere di effettuare la ritenuta.

n) *Quota esente non tassabile della indennità di anzianità*: la contestazione è limitata al computo o meno della franchigia, per la frazione di anno ultima considerata nella liquidazione. Di fronte alla affermazione dell'ente circa l'effettuato computo, occorre acquisire il prospetto con il calcolo analitico delle ritenute fiscali effettuate sulla liquidazione.

o) Corresponsione degli interessi legali su tutte le competenze (art. 1282 cod. civ.) per il periodo dalla data in cui il pagamento doveva essere fatto e quella in cui è stato disposto.

Il ricorrente lamenta che, essendo cessato dal servizio nel dicembre 1959, solo ai primi di maggio 1961 ha ottenuto il completamento dei pagamenti, dopo una serie di acconti.

La domanda è fondata in quanto trattandosi del pagamento di somme determinabili attraverso una semplice ricognizione dei servizi prestati e mediante delle mere operazioni contabili, esse sono da considerare liquide ed esigibili fin dal momento in cui sono dovute e come tali produttive di interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civile.

p) Trattandosi di interessi moratori, aventi come tali natura di risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 18 febbraio 1975, n. 178; Pres. DE CAPUA, Est. RIZZO; Regione Umbria (Avv. PIRAS) c. Commissione di controllo Regione Umbria (Avv. dello Stato FERRI).

Regione — Deliberazione della giunta — Annullamento da parte della commissione di controllo — Impugnazione per tardività — Giurisdizione amministrativa — Fattispecie (Legge 10 febbraio 1935 n. 62, costituzione e funzionamento degli organi regionali, art. 45).

Regione — Deliberazione della giunta regionale — Richiesta di chiarimenti della commissione di controllo — Determinazione della composizione del consiglio di amministrazione e sua costituzione — Decreti del presidente della giunta regionale — Contestuale annullamento della commissione di controllo — Legittimità — Fattispecie (Legge 10 febbraio 1935 n. 62, art. 45; legge 12 febbraio 1968 n. 132, enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, art. 4, 9).

Rientra nella cognizione del giudice amministrativo (e non in quella della Corte costituzionale) il ricorso proposto da una regione a statuto ordinario (nella specie, Umbria), contro l'annullamento di una delibera della giunta da parte della commissione di controllo, per la tardività di questo annullamento stesso. (1)

(1) Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 21, *retro*, I, 1341, con nota di richiami, ha ritenuto la propria competenza a decidere su un ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato da una Regione a statuto ordinario (Puglia), contro l'annullamento da parte della commissione di controllo di un atto del presidente della giunta regionale, ricorso basato sull'affermazione che gli atti del presidente della giunta, in quanto organo monocratico, sarebbero sottratti al controllo statale; d'altra parte, lo stesso annullamento era stato impugnato avanti al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, per l'affermata insussistenza della illegittimità del decreto annullato (cfr. il ricorso alla Corte costituzionale, in *Giur. cost.*, 1975, 459): emerge così quel riparto di competenze tra Corte costituzionale e giudice amministrativo, nei confronti degli atti di annullamento di deliberazioni amministrative regionali da parte della commissione statale di controllo, basato sul motivo di ricorso addotto, sul tipo di vizio denunciato: se col ricorso si nega che la deliberazione regionale dovesse essere sottoposta a controllo, se dunque si nega la sussistenza nella fattispecie del potere statale, la competenza è della Corte costituzionale; se al contrario col ricorso stesso si afferma che l'organo di controllo ha emesso un atto negativo, quando doveva viceversa lasciare decorrere il termine di legge senza emettere provvedimenti, se dunque si afferma che il potere statale, nella fattispecie sussistente, è stato illegittimamente esercitato, la competenza è del giudice amministrativo. È questo il dato che pare tenda ad affiorare dalla giurisprudenza che comincia a formarsi sulla specifica questione, dato che deve essere confrontato, ma anche che deve essere tenuto in considerazione, nella valutazione della più vasta problematica

È legittimo l'annullamento della giunta di una regione a statuto ordinario (nella specie, Umbria); da parte della commissione di controllo, intervenuto tempestivamente rispetto alla data nella quale il segretario della commissione ha rilasciato ricevuta della deliberazione stessa, anche se intempestivamente rispetto alla data di invio di questa al Commissario del Governo, non essendo ancora costituita la commissione di controllo, e anche rispetto alla data di costituzione della commissione stessa (nella motivazione, la sezione afferma che la prescrizione legislativa di « immediatezza » per il rilascio della ricevuta agisce come termine meramente ordinatorio). (2)

La commissione di controllo, chiesti chiarimenti sulla deliberazione con la quale una giunta regionale individua gli originari interessi dell'ente ospedaliero, legittimamente annulla i decreti con i quali il presidente della giunta determina la composizione del consiglio di amministrazione, e costituisce il consiglio di amministrazione stesso. (3)

dei motivi che possono essere dedotti nel ricorso per conflitto di attribuzioni di competenza della Corte costituzionale: v. per tutti MAZZIORRI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, 1972, III, 85 segg. All'accennato orientamento pare accostarsi la decisione che ora si riporta.

Per altri riferimenti, cfr. Corte cost. 27 dicembre 1974, n. 289, e 27 marzo 1975, n. 81, *retro*, I, 810 e 1623, con note di richiami, sulla ammissibilità della elevazione del conflitto di attribuzioni da parte della regione nei confronti degli atti statali di carattere giurisdizionale, nonché Corte cost. 16 maggio 1973, n. 63, *Foro it.*, 1973, I, 2380, con nota di richiami, che ha ammesso il conflitto di attribuzioni elevato dal Friuli-Venezia Giulia nei confronti della pretesa della Corte dei conti di pronunciarsi sui conti delle province della Regione.

(2) Non risultano precedenti.

La soluzione data può essere accettata, ma solo nella situazione particolare considerata, e dunque lascia nettamente perplessi, viceversa, la portata più generale di certe affermazioni sulle quali essa si basa.

Quale fosse quella situazione, dalla motivazione emerge in termini chiarissimi: la sfasatura di qualche mese tra l'inizio dell'attività amministrativa da parte della regione, e il successivo insediamento della commissione che tale attività doveva controllare, ha portato per essa un arretrato di lavoro evidentemente non snalibile nei venti giorni previsti dalla legge. Per evitare l'inaccettabile conclusione della sostanziale sottrazione al controllo statale della massa degli atti regionali emessi *medio tempore*, non restava che la soluzione adottata: il Consiglio di Stato, non a caso tante volte definito come giudice pretorio, ha giurisprudenzialmente posto quella che in buona sostanza può essere definita come la norma transitoria rimasta nella penna del legislatore del 1953. Nel che si può consentire, anche se per altro verso potrebbe sembrare che la sezione sia andata oltre il necessario e l'accettabile: dalla motivazione si trae il significativo dato che il segretario della commissione di controllo ha rilasciato la ricevuta degli atti regionali nella stessa data nella quale la commissione si è pronunciata su di essi; ciò che fa intuire che la prassi era nel senso secondo il quale la ricezione degli atti arretrati sottoposti a controllo, è accusata solo via via che l'organo controllante li prende in considerazione; ora, se non si può pretendere che la commissione smaltisca di colpo l'arretrato, non si può neppure ammettere che l'accettabile elasticità dei termini del suo funzionamento arrivi sino a finalizzare rispetto a questo il rilascio della ricevuta: non si può ammettere che la commissione sia giudice della velocità dei propri lavori sfuggendo al controllo di ragionevolezza, ma a questo, forse, pensava la sezione, quando ha accennato alla sindacabilità dell'operato del segretario della commissione, in concreto peraltro non sindacabile, perché non compreso nell'ampiezza delle censure proposte.

Se dunque, sia pure con quest'ultima riserva, dal punto di vista delle regioni non pare che ci sia motivo di stracciarsi le vesti per la soluzione data al caso concreto, ci sono al contrario ottime ragioni per temere le implicazioni derivanti da certe affermazioni contenute in motivazione, in un *obiter dictum*, se non addirittura in un *obiter decisum*, la cui superfluità rispetto alla dichiarata insindacabilità dell'operato del segretario, mette solo in rilievo la sua significatività: tale motivazione, infatti, anche se è tutta ancorata alla peculiarità della situazione transitoria, ciò non di meno è in termini generali che afferma il carattere ordinario della prescrizione legislativa di « immediatezza » del rilascio della ricevuta da parte del segretario, rispetto alla ricezione dell'atto da controllare. Perché appunto la definizione di quel termine come ordinatorio, con quel tanto di elasticità che l'espressione evoca, specie tenuto conto della lamentevole lentezza degli abituali tempi della prassi amministrativa, introduce un fattore di relativa indeterminazione nell'esercizio della funzione statale di controllo che in situazione normale è del tutto inaccettabile: è del tutto inaccettabile in un sistema normativo nel quale ogni prescrizione formale gioca il suo ruolo nella determinazione dell'assetto dei rapporti tra Stato e regione, nella formazione dei difficili equilibri tra le esigenze tutte pubbliche, tutte socialmente importanti, delle quali l'uno e l'altra sono volta a volta portatori; meglio: in un sistema normativo nel quale ogni prescrizione formale può giocare rettemente il suo ruolo, solo in quanto sia, appunto, formalmente, il che significa rigidamente, intesa ed applicata.

(3) Non risultano precedenti.